



AERANTI-CORALLO

le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

**“Le autorizzazioni per fornitori di contenuti
per le trasmissioni radiofoniche digitali”**

Avv. Marika Tarsi

Roma, lì 28 maggio 2013

Deliberazione 26 novembre 2009 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” (deliberazione n. 664/09/CONS)

La deliberazione n. 664/09/CONS emanata, in data 26 novembre 2009, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2009) reca la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

In particolare, con il regolamento allegato alla suddetta delibera, è stato previsto che:

- le trasmissioni radiofoniche terrestri digitali verranno effettuate sulla banda VHF – III;
- la pianificazione delle frequenze (con l’individuazione delle frequenze assegnabili) e la configurazione delle reti verrà effettuata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica;
 - b) riservare alla RAI un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio;
 - c) garantire agli operatori di rete nazionali privati (società consortili) almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione;
 - d) garantire agli operatori di rete locali privati (società consortili) fino a 11 blocchi di diffusione idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di 15 milioni di abitanti per ciascun fornitore di contenuti in ambito locale;
- l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, individuate dalla Agcom nell'ambito del processo di pianificazione di cui sopra, verrà effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.

Articolo 3 dell'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS dell'Agcom – Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio

L'articolo 3 dell'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS disciplina le autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici.

- ❖ Le autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici vengono rilasciate **dal Ministero** dello Sviluppo Economico e devono essere **richieste per ciascun programma** diffuso in tecnica digitale.
- ❖ Il **palinsesto** del fornitore di contenuti è identificato da un **unico marchio** e deve **rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione** previsti dalla normativa vigente e comunque il palinsesto **non può essere inferiore a 18 ore**.
- ❖ Sono state previste **due tipologie di autorizzazioni**:
 1. autorizzazioni rilasciate a soggetti legittimamente operanti in tecnica analogica (in

quanto autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis e 2 ter del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66) (art. 3, comma 12 dell'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS);

2. autorizzazioni rilasciate a soggetti non operanti in tecnica analogica o soggetti di cui al punto 1) che intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica (art. 3, commi 8 e 15 dell'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS).

❖ Le autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici in ambito **locale** possono essere richieste dai soggetti che abbiano i seguenti ***requisiti***:

- sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- società di persone, o società di capitali o società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale (per i soggetti a carattere comunitario, sia locale che nazionale, l'autorizzazione viene rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non

- riconosciute e a società cooperative senza scopo di lucro);
- gli amministratori e i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e ss. del codice penale.

In particolare:

- AUTORIZZAZIONI **EX ART. 3 COMMA 12** DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS DELL'AGCOM (CHE POSSONO ESSERE RICHIESTE DAI CONCESSIONARI ANALOGICI NELLA FASE DI AVVIO DEL DIGITALE)
 - Le **domande** di autorizzazione per fornitore di contenuti presentate ai sensi dell'art. 3, comma 12 da parte di coloro che sono autorizzati ad operare in tecnica analogica devono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico e devono indicare:
 - dati relativi al soggetto richiedente;

- indicazioni relative all'ambito nazionale o locale e i bacini di riferimento;
 - dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal regolamento di cui all'allegato A della delibera n. 664/09/CONS dell'Agcom.
-
- L'autorizzazione è **subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) che permangano per tutta la durata dell'autorizzazione i **requisiti previsti per la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica** dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 - b) che venga diffuso in **simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica** terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale del medesimo programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria che, nella fase di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l'intera programmazione giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il divieto di differenziazione per la

pubblicità irradiata dalle emittenti nazionali sulle reti analogiche o digitali;

- c) che il richiedente sia in **regola con il versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione** previsto dall'articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 (cioè la compensazione dell'importo dovuto per i canoni di concessione con gli importi a credito per misure di sostegno per la radiofonia già espressamente riconosciuti e quantificati);
- d) che il richiedente non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione.
- La domanda di autorizzazione doveva essere **richiesta** entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS (entro il 24 aprile 2010) oppure **entro e non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze (attualmente emanato solo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)**.

- Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione **entro un mese** dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata (procedura silenzio – assenso).

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile consultare l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione (attualmente aggiornato all'8 marzo 2012).

- I concessionari analogici che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione, possono trasmettere programmi radiofonici numerici e programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le province legittimamente servite in tecnica analogica, con la possibilità di servire direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati fino a 15 milioni di abitanti (rispetto del limite previsto dall'art. 24, comma 3 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi).

- I soggetti richiedenti l'autorizzazione hanno l'obbligo di effettuare le comunicazioni di variazione al ROC istituito presso l'Agcom ai sensi della delibera n. 236/01/CONS e s.m.i.
- L'autorizzazione ha ***durata di 12 anni.***
- Non è previsto il pagamento del contributo di cui all'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS.
- I concessionari analogici che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale ***sono gli unici soggetti che possono costituire le società consortili, che intendono svolgere l'attività di operatore di***

rete per le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri e che potranno quindi ottenere l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze (ogni società consortile può irradiare fino a 12 programmi).

Diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale

Tali *società consortili* devono avere i seguenti requisiti:

- ✓ Devono essere partecipate esclusivamente con *quote paritetiche* da *soggetti legittimamente operanti per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale;*

- ✓ Devono essere partecipate **da almeno il 30% delle emittenti** legittimamente esercenti, **nello stesso bacino di utenza o sub-bacino di utenza**, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale. Tale percentuale potrà essere ridotta con riferimento ai bacini di utenza o sub bacini di utenza nei quali i fornitori di contenuti sono meno di undici;
- ✓ Ad ogni fornitore di contenuti spettano **72 unità di capacità (CU)** del multiplex della società consortile (il numero complessivo delle unità di capacità di ogni multiplex è 864 – pertanto possono essere veicolati massimo 12 programmi).

La società consortile, una volta costituita, dovrà presentare la dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica resa ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 per svolgere l'attività di operatore di rete.